



ASSOCIAZIONE VOLONTARIA RADIO CB PONTREMOLI ODV

LOC. SANTA GIUSTINA 13 - 54027 PONTREMOLI

C.F. 93004370453

Iscrizione all'albo Prov. N° 55 P il 21/11/00 e all'Albo Reg. ID 345/01 Decreto n° 563f 13/02/2009

STATUTO

ART.1

Denominazione, sede e durata

Si è formata come da Atto Costitutivo del 18 febbraio 2000 un'Associazione denominata "Associazione volontaria radio CB Pontremoli", che oggi per effetto del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, N. 117(in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, assume la seguente denominazione:

Associazione volontaria Radio CB Pontremoli-OD V

da ora in avanti denominata "Associazione", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, apolitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pontremoli (MS) e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2

Scopo, finalità ed attività

Norma dell'art.7 del suddetto codice , anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva ,con lo scopo di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti L'Associazione svolge, da tempo attività di L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi o di Enti di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui alle sottoelencate lettere dell'articolo 5 del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle attività dei volontari associati finalizzate a:

Lettera "d" -Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 29 marzo 2003, n.53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Lettera "e" -Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Lettera "i" - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Lettera "u" -Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016n.166 e successive modifiche, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Lettera "y" - Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225 e successive modifiche; esercita le funzioni mediante le seguenti attività:

- Reti di comunicazioni alternative o quant'altro necessario, in condizione di macro o micro emergenze (eventi sismici, alluvioni, criticità meteo, ecc.) ; organizza e partecipa a corsi di formazione di operatori finalizzati all'uso di attrezzature e materiale logistico, corsi di formazione per operatori radio, per uso di motosega ed altre attrezzature sia da impegnare nelle attività di Protezione Civile che nelle attività di gestione del territorio.*



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVA

1983

Commissione Nazionale per la Sicurezza

Il presente documento è stato elaborato dalla Commissione Nazionale per la Sicurezza, in esecuzione dell'articolo 1 della Legge n. 30 del 28.2.1983 (Legge n. 30 del 28.2.1983) e dell'articolo 1 della Legge n. 30 del 28.2.1983 (Legge n. 30 del 28.2.1983).

Il presente documento è stato elaborato dalla Commissione Nazionale per la Sicurezza.

Il presente documento è stato elaborato dalla Commissione Nazionale per la Sicurezza, in esecuzione dell'articolo 1 della Legge n. 30 del 28.2.1983 (Legge n. 30 del 28.2.1983) e dell'articolo 1 della Legge n. 30 del 28.2.1983 (Legge n. 30 del 28.2.1983).

- L'Associazione si rivolge alla popolazione con l'assoluta gratuità delle prestazioni prevalentemente fornite dai volontari, mediante la diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l'adozione di misure di auto protezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità.
- L'Associazione promuove e sostiene le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore e no, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad essi appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di Protezione Civile e no.
- L'Associazione svolge attività di intervento specialistico derivante dalle competenze acquisite dai soci e dai volontari.
- L'Associazione nell'ambito istituzionale collabora con Enti o Autorità del territorio sia negli scenari di Protezione Civile e no, collaborando con organizzatori di eventi e manifestazioni.
- L'Associazione può esercitare, a norme dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia del Terzo Settore, a tale proposito può avvalersi dei propri soci per lo svolgimento di scenari non riconducibili di Protezione Civile, predisponendo anche l'attivazione di sostenitori.

Art.3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività con la loro opera, con le relative competenze e conoscenze e dovranno

presentare all'organo di Amministrazione una domanda che dovrà contenere:

Indicazione del nome, cognome, residenza data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica.

Dichiarazione scritta o verbale di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, per la richiesta di soci minorenni le richieste dovranno essere firmate da entrambi i genitori o dai tutori legali.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati tramite raccomandato o Pec.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta può entro 30 giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Lo Status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Non sono peraltro ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4

Diritti ed obblighi degli associati

Gli associati Hanno il diritto di:

1. *Eleggere gli organi associativi.*
2. *Essere eletti negli stessi, al compimento del 16° anno di età.*
3. *Essere informati sulle attività dell'Associazione.*
4. *Essere informati sulle attività dell'Associazione.*
5. *Frequentare i locali dell'Associazione.*
6. *Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione.*
7. *Concorre all'elaborazione ed approvare il programma delle attività.*
8. *Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente deliberate dall'Organo di Amministrazione.*
9. *Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi previa richiesta scritta.*
10. *I minori di 16 anni possono essere iscritti all'Associazione con diritto di voto.*



Gli associati hanno l'obbligo di:

1. *Rispettare il seguente statuto e gli eventuali regolamenti interni.*
2. *Svolgere le proprie attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.*
3. *Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.*
4. *Mantenere un comportamento corretto, cortese, responsabile nei confronti dei soci e della cittadinanza.*
5. *Avere cura di tutto il materiale concesso in uso dall'Associazione.*
6. *Tenere un comportamento consono al ruolo di socio volontario, rispettare le cariche associative, a tutela della buona immagine.*

Art.5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, morosità, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alla deliberazione degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'interessato tramite raccomandata o Pec entro 30 giorni dal voto dell'Assemblea.

L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere della validità della tessera annuale.

I diritti di partecipare all'Associazione non sono trasferibili, e le quote associative non sono rimborsabili e rivalutabili.

L'associato ha l'obbligo di restituire il materiale consegnatogli di proprietà dell'Associazione e non hanno nessun diritto sul patrimonio della stessa.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art.6

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- *Assemblea dei soci*
- *Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione*
- *L'Organo di Controllo o Collegio dei Revisori dei Conti.*

Ai componenti degli Organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.7

Assemblea

L'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento dell'Associazione.

Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati e ad essa partecipano tutti gli associati.

L'Assemblea si considera convocata con l'affissione dell'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima, presso la bacheca dell'Associazione, ed in via facoltativa può essere comunicata per via telematica o postale.

All'Assemblea possono partecipare tutti gli associati regolarmente iscritti e potranno farsi rappresentare con delega, da altri associati. Ogni associato può raccogliere massimo una delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Dalle deliberazioni viene redatto il Verbale dell'Assemblea firmato dal Presidente (o in sua vece dal Vicepresidente) e dal Segretario, dopo che è stato letto ed approvato in seno ad essa. All'Assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, dal Presidente, cultori od esperti delle materie connesse con le finalità dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, elegge i membri degli organi di sua competenza, approva il bilancio consultivo relativo all'anno precedente, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio, e quello preventivo dell'anno in corso.

Viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.



L'Assemblea ordinaria si ritiene regolarmente formata in prima convocazione con il 50%+1 degli associati, mentre, in seconda convocazione da indirsi almeno un'ora dopo, si ritiene regolarmente con qualsiasi percentuale dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi
- Approva il bilancio di esercizio
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo Settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
- Delibera sulla esclusione degli Associati.
- Delibera sulla modificazione dell'Atto Costitutivo o dello Statuto.
- Approva l'eventuale dei lavori assembleari.
- Delibera lo scioglimento.
- Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza in prima convocazione di almeno 2/3 degli iscritti ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo con il 50% +1 degli associati e delibera con il 50%+1 dei presenti.

Può essere richiesta dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, da 4 Consiglieri o dal 30% degli associati.

Art.8

Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione

Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono in questo modo:

Ogni candidato a Presidente prepara una lista di almeno 11 nomi che presenterà all'Assemblea degli associati almeno due ore prima delle votazioni, ogni associato può dare al massimo tre preferenze per i candidati consiglieri appartenenti alla lista del Presidente scelto.

Entrano in Consiglio il candidato Presidente con i sei candidati più votati più il secondo candidato a Presidente con il consigliere più votato.

Nel caso sia presente una sola lista passa il candidato a Presidente più gli otto consiglieri preferiti.

In caso di parità di voti tra le liste si passa ad un ballottaggio tra i presidenti, congelando le preferenze dei consiglieri.

In caso di parità tra i consiglieri passa quello che da più tempo fa parte della Protezione. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del consiglio tutto quanto non sia per legge o per statuti di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea.

Formulare i Programmi di attività associativa sulle linee approvate dall'Assemblea.

Predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.

Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati.

Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati.

Stipulare tutti gli atti inerenti alle attività associative.

Proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote sociali annuali da corrispondersi da parte dei soci.

Curare la gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà ed in uso all'Associazione.

Redigere l'ordine del giorno da discutere in Assemblea.

Regolarizzare entro almeno 10 giorni gli incarichi del neo eletto Consiglio.

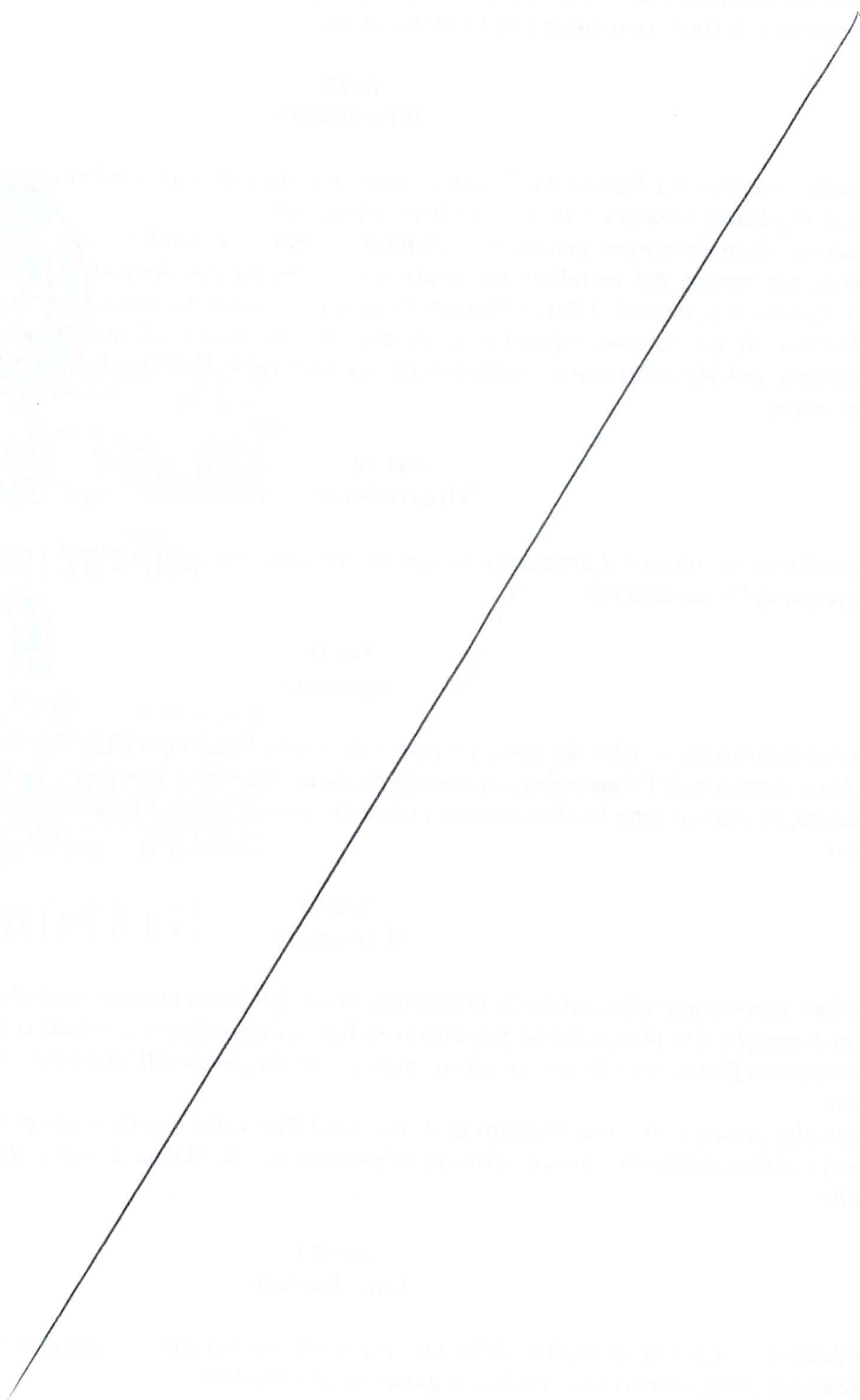
L'elezione dovrà essere per alzata di mano oppure a scrutinio segreto se richiesto da almeno un consigliere, ed in caso di parità di voti verrà eletto il consigliere più anziano (inteso come presenza nell'Associazione).

Il consiglio Direttivo è convocato dal presidente dell'Associazione o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

La comunicazione può avvenire a mezzo di comunicazione scritta o tramite i social, da inviarsi almeno cinque giorni prima, in caso di comprovata urgenza anche il giorno stesso con corredato ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei soci.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto, a parità di voti prevale il voto del Presidente.



Art.15

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo proseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività, da fonti diverse come: quote associative, contributi pubblici o privati, donazioni o lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del terzo Settore.

Art.16

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività in favore di comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in nessun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio.

La Qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

Ogni associato ha il diritto di visionare i libri sociali dietro richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro trenta giorni.

Art.17

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, in ogni caso il numero dei lavoratori non può superare il 30% dei volontari.

Art.18

Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è redatto dal Presidente e dal Tesoriere, controllato dai Revisori, predisposto dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea entro e non oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo Settore se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ai 30000,00 euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi riscossi a qualsiasi titolo.

Rimane facoltà del Consiglio pubblicare sul proprio sito internet il Bilancio preventivo e Consultivo dell'Associazione.

Art.19

Scioglimento ed evoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro unico del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o Associazioni di volontariato che avranno le solite finalità.

L'Assemblea provvederà alla nomina di almeno due liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.20



Per quanto non è espressamente previsto dal Presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, N. 117(codice del Terzo Settore) e successive modifiche in quanto compatibile dal Codice civile.

Data: 28/03/2025

Il Segretario

Cinzia Bertolini

Il Presidente

Bar M



THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF CHICAGO
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

